



**Città di Manfredonia**

Provincia di Foggia

**SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO  
ECONOMICO**

**1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N. 897 del 06/08/2021

**Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE  
DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL  
FUNZIONI LOCALI 2016/2018).**

Il giorno 06/08/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del **SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO**  
**Antonella Cambio** ha adottato la seguente determinazione.

**OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (CCNL Funzioni Locali 2016/2018).**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori;
  - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, secondo cui: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”*

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi*

*applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

Considerato, inoltre, che l'ARAN, con parere CFL45, sostiene che:

- in base all'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l'incremento delle risorse decentrate stabili, pari all'importo di € 83,20, deve essere disposto “per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015.”. Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle “unità di personale destinatarie del presente CCNL”, l'Agenzia ritiene che l'incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di destinatari e delle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall'art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente il campo di applicazione;
- tali risorse sono, altresì, incrementate di un importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali “a regime” riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi contrattuali e confluiscono nel fondo dalla medesima data; sono inoltre confermate le altre possibilità di incremento delle risorse stabili (es.: RIA del personale cessato, che confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione d'anno, eventuali risorse riassorbite, ex art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, incrementi stabili della dotazione organica, ecc.);

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n.1655 del 07.12.2016, era pari a complessivi **€ 1.693.325,00**, così composto:

- € 951.008,00, relativo alle risorse stabili Fondo del salario accessorio, comprensivo del finanziamento delle P.O., di € 8.104,00 e già al netto delle decurtazioni previste *ex lege*, pari ad € 71.111,00;
- € 742.317,00, a titolo di risorse variabili;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2021 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**);

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*”.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: "Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019";

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2021;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che:

- nell'anno 2020 si sono realizzate cessazioni di personale, di diverse categorie e profili professionali che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità, per l'anno 2021, per € 32.634,00, giusta comunicazione prot. n. 0028307/07.07.2021;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo, al netto di quelle previste contrattualmente dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2021, nelle more della quantificazione definitiva da parte degli Uffici competenti *ratione materiae*, sono state inserite le somme, soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, relative ai compensi per messi notificatori, ex art. 54 CCNL 14.9.2000), per un importo presunto pari ad € 2.000,00, giusta nota prot. n. 0028307/07.07.2021;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, le quali sono in corso di quantificazione;

Richiamata, pertanto, la Circolare RGS n. 16/2012 secondo cui:

"L'art. 17, co. 5 del Ccni 98-01 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come:

- le economie su nuovi servizi non realizzati;
- i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, Legge 133/2008;
- i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche;
- altri disposti dell'art. 9 D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010.

Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9, co. 2-bis Legge 122/2010."

Preso atto che l'Aran ha precisato che il disposto dell'art. 17, co. 5 del [CCNL 1° aprile 1999](#) è applicabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo e che le "economie" in parte variabile (soprattutto per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, co. 2 e 5 del [CCNL 1° aprile 1999](#)) diventano economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l'anno successivo;

Visti, pertanto, i pareri ARAN RAL1830 e RAL1826;

Preso atto che le economie di risorse decentrate relative al passato esercizio 2020 allocabili, ai sensi dell'articolo 68, c. 1 (ultimo capoverso) CCNL 21/05/2018, nella parte variabile del "fondo risorse decentrate" 2021, ad oggi, non sono ancora certe, per cui l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a quantificare nuovamente il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 nel corso dell'anno, anche a seguito di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Considerato, inoltre, che:

- l'art. 1, c. 870, Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) dispone: “870. *In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. (...)*”.
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 aprile 2021, n. 11 fornisce, tra l'altro, le seguenti istruzioni operative per gli enti che intendono avvalersi della facoltà di cui al citato comma 870: “1. *i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;*
- *i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020;* 3. *per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive “una tantum”, va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo - collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale - per la certificazione di competenza;* 4. *una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.”*

Dato atto, che le predette risorse, laddove si siano realizzati dei risparmi effettivi nel corso dell'anno 2020, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono in via di quantificazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, il fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

Constatato che, per quanto sopra espresso, le risorse di natura variabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” per il corrente esercizio, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali e legislative in vigore, in base alla documentazione istruttoria regolarmente depositata agli atti d'ufficio, risultano come dettagliatamente indicate nell'**Allegato A)** al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 977.816,00**, come da prospetto “*Fondo risorse decentrate - anno 2021*”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**), nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, fissato, per l'anno 2016, in € 1.693.325,00;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Preso atto che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante ed a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituti del fondo che risultano esigibili nell'anno/i seguente/i a quello di registrazione dell'impegno di spesa, sono state registrate con FPV, ovvero nell'anno 2022 sarà liquidata la produttività 2021 e nell'anno 2021 è stata impegnata la parte del fondo esigibile nell'anno 2021 (comparto, progressioni ...) e destinata la quota riguardante il trattamento accessorio da liquidare all'esercizio successivo (2022);

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che, in ogni momento, la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Dato atto, inoltre, che detto fondo:

- è in linea con il vincolo di finanza pubblica previsto all'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai consolidato, di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell'Ente, come è riscontrabile dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi stanziamenti di spesa da prevedere da parte di questo Ente per il corrente esercizio;
- risulta altresì compatibile con l'ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 (in combinato disposto con la disciplina di cui all'art. 67, comma 7, CCNL);
- rispetta i vincoli di cui all'art. 243 *bis*, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., essendo l'Ente in riequilibrio finanziario pluriennale e avendo fatto accesso al Fondo di rotazione, ex art. 243 *ter* TUEL;

Considerato che il Comune di Manfredonia nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2021-2023 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Viste:

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 21.04.2021, avente ad oggetto: "D.U.P. triennio 2021/2023 (art.170, comma1, del D.Lgs. n.267/2000)", come successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2021;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2021 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023 e relativi allegati" e successive variazioni;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 61 del 05.05.2021, di approvazione del PEG 2021/2023;
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 73 del 25.05.2021, avente ad oggetto: "Piano Triennale delle Performance 2021/2023";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, come da **allegato A**), che qui si intende integralmente approvato diventando parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

- 3) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, come da **Allegato A**);
- 4) di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 5) di dare atto, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2021, fissato in n. 152 (a fronte di n. 161 unità al 31.12.2018) e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in considerazione dell'effettivo numero di dipendenti;
- 6) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 7) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021-2023, relativi alla spesa del personale, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di attestare che in capo al Responsabile non sussistono cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) di inviare la presente determinazione al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti di sua competenza;
- 13) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione *Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016.

IL DIRIGENTE  
dott.ssa Antonella CAMBIO

**Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)**

| DESCRIZIONE   | IMPORTI           |
|---|-------------------|
| <b>Risorse stabili</b>  |                   |
| (1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 21.5.2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile                  | 1.023.574,00      |
| <b>(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)</b>   | 8.104,00          |
| (3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67. C. 2, LETT. A)                               | 14.976,00         |
| (3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 67. C. 2, LETT. B)                                | 10.685,00         |
| (3c) INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DA STABILIZZAZIONI ART. 20 DLGS 75/2017 (ART. 67. C. 2, LETT. H)                                    | 32.634,00         |
| (4) R.I.A. E ASSEgni AD PERSONAM NON PIU' CORRISPONDI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO   |                   |
| (5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2. C. 3. D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 166)  |                   |
| (6a) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO (QUOTA OBBLIGHI DI LEGGE) (ART. 67. C. 2, LETT. E)                                  | 3.960,00          |
| (6b) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO (QUOTA SCELTE DELL'ENTE)  |                   |
| (7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO  |                   |
| (8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE   |                   |
| (9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20. D.LGS. 75/2017)   |                   |
| (10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI   | 74.920,00         |
| <b>(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015</b>  | 30.280,00         |
| <b>TOTALE RISORSE STABILI</b>   | <b>972.525,00</b> |
| <b>a) Risorse variabili soggette a limitazione</b>  |                   |
| (12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43. L. 449/1997; ART. 15. C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)                          |                   |
| (13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4. C.3. CCNL 2000-2001, ART. 3. C. 57. L.662/1996, ART. 59. C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)                 |                   |
| (14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67. C.4. CCNL 21.5.2018)   |                   |
| (15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54. CCNL 14.9.2000)   |                   |
| (16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63. C. 3 LETT. G) CCNL 21.5.2018)  |                   |
| (17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67. C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)                                  |                   |
| (18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67. C. 5. CCNL 21.5.2018)  |                   |
| <b>(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI</b>   | 0,00              |
| <b>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)</b>  |                   |
| <b>b) Risorse variabili non soggette a limitazione</b>  |                   |
| (19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68. C.1. CCNL 21 MAGGIO 2018)  |                   |
| (20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15. C. 1. LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)                   |                   |
| (21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67. C. 3. LETT. C), CCNL 21.5.2018)  |                   |
| (22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ANPR, ECC. - (ART. 43. L. 449/1997; ART. 15. C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001) |                   |
| (23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67. C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)                         |                   |
| (24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67. C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)  |                   |
| (25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)   |                   |
| (26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1. C. 1091, L. 14/5/2018)  |                   |
| <b>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</b>  | 0,00              |
| <b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>   | 0,00              |
| <b>TOTALE</b>   | <b>972.525,00</b> |

30MMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)  
**TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO**  
**972.525,00**

**TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO**  
**972.525,00**

**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO**  
**A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)**  
**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO**  
**LIMITE SUPERATO**  
**0,00**

29.621,00 non soggette al limite

942.904,00 RS al netto delle voci non soggette al limite

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Fondo 2018      | 942.904,39             |
| Dipendenti T.I. | 161                    |
|                 | 5.856,55               |
|                 | Importo per dipendente |
| Fondo 2021      | 972.525,00             |
| Dipendenti T.I. | 152                    |
|                 | 6.398,19               |
|                 | Importo per dipendente |

29.621,00



#### PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 24/08/2021 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale [www.comune.manfredonia.fg.it](http://www.comune.manfredonia.fg.it)

La presente determinazione viene pubblicata in data 24/08/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

**IL DIRIGENTE**  
Antonella Cambio